



**REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO REGIONALE
DEI BENI CULTURALI E
DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA E ACQUISIZIONI**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80;

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116;

VISTA la L. n° 47/1985;

VISTO il D.I. 26 settembre 1997;

VISTO il decreto interassessoriale n.6137 del 28.5.1999, pubblicato nella G.U.R.S. n.39 del 20.8.1999;

VISTO l'art. 7 della L.R. 15 maggio 2000, n. 10;

VISTA la L.R. 10 agosto 1985, n.37;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n° 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e sue modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art.167 del D. Lgs. n. 42/2004, sopra richiamato, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs n. 157/2006;

VISTA la nota n. 920 del 15.03.2005, con la quale sono state impartite direttive da questo Assessorato alle Soprintendenze sui criteri di quantificazione della sanzione pecuniaria ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004;

VISTO il D.P.R.S. N° 2413 del 18/04/2018 di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC. e I.S. all'Ing. Sergio Alessandro;

VISTA la Deliberazione della Giunta della Regione siciliana n° 265 del 14.06.2020, con la quale la Giunta conferma all'Ing. Sergio Alessandro l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC. e I.S. per anni uno;

VISTO il D.P.R.S. N° 2806 del 19.06.2020 con il quale è confermato all'Ing. Sergio Alessandro l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC. e I.S. per anni uno;

VISTO l'art. n° 5 del D.D.G. n. 1282 del 10.05.2020, con quale il Dirigente responsabile del Servizio Tutela e Acquisizioni è delegato alla firma dei provvedimenti sanzionatori in materia di tutela del paesaggio;

VISTO il D.D.G. N° 1971 del 24.06.2020 con cui si conferma quanto disposto con il D.D.G. n. 1282 del 10.05.2020, con il quale il Dirigente responsabile del Servizio Tutela e Acquisizioni è delegato alla firma dei provvedimenti sanzionatori in materia di tutela del paesaggio;

VISTA la L.R. N° 10 del 12.05.2020, pubblicata nella G.U.R.S. n° 28 del 14.05.2020;

VISTA la Deliberazione n° 172 del 14.05.2020 con cui la Giunta Regionale siciliana ha approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento e il Bilancio gestionale per il triennio 2020/2022;

VISTO il D.A. n° 2272 del 17.05.1989, pubblicato nella G.U.R.S. n° 42 del 02.09.1989 ed il verbale della Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo, affisso all'albo pretorio del comune di Castelbuono (PA) in data 10.11.1987 (data di decorrenza del vincolo), con il quale è stata dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1 della L. 1497/39, l'area comprendente "la zona delle Madonie compresa tra i fiumi Imera e Pollina" e l'intero territorio comunale di Castelbuono (PA);

VISTA la nota n° 931 del 20/1/2003, con la quale l'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Finanze e Credito, Servizio Entrate Tributarie ed Extra Tributarie – U.O.B Sanzioni e Demanio Marittimo, ha impartito direttive sulle modalità di pagamento delle indennità pecuniarie ex art. 164 del D.Lgs. n° 490/99 ed ex artt. 9 e 10, comma 3, della L. 47/85;

VISTO il **D.D.S. N° 1897 del 23.04.2018**, di cui è stata presa nota al n° 1582 del 24.07.2018 – accertamento 1118 – da parte della Ragioneria Centrale di questo Dipartimento, con il quale lo scrivente Assessorato ha comminato nei confronti dei Sigg. **XXXX** il pagamento della sanzione pecuniaria relativa all'istanza di N.O. in sanatoria, ai sensi della L. 308/2004 alla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo per opere realizzate dopo l'imposizione del vincolo prevista dall'art.167 del D.Lgs. n.42/2004, quantificandola in Euro 19.066,97, per opere consistenti nella realizzazione di "*sopraelevazione ed ampliamento del piano terra esistente dopo l'imposizione del vincolo, nonché realizzazione dei lucernai in difformità*" a **XXXX**

VISTA l'istanza di riesame del 2018 dei Sigg. **XXXX** ed il contestuale nuovo preavviso di accoglimento, della Soprintendenza di Palermo, prot. N° 3257 del 14.02.2020, che applicando la sanatoria della L. 326/03, ha rideterminato l'importo della sanzione in **€ 3.681,41**;

VISTA la nota prot. N° 3257 del 14.02.2020 della Soprintendenza di Palermo, che "*accoglie la richiesta avanzata dai ricorrenti*", applicando la sanatoria della L. 326/03, piuttosto che la sanatoria della L. 308/2004, rendendo pertanto necessario rettificare il citato decreto **D.D.S. N° 1897 del 23.04.2018**;

CONSIDERATO che sussiste l'interesse attuale di questa Amministrazione a rettificare il più volte citato **D.D.S. N° 1897 del 23.04.2018**;

VISTA la nota prot. N°3257 del 14.02.2020, con la quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo ha accolto l'istanza di riesame ritenendo ammissibili all'accertamento di compatibilità paesaggistica le opere abusivamente realizzate consistenti nella realizzazione di: "*sopraelevazione ed ampliamento del piano*

terra esistente dopo l'imposizione del vincolo, nonché realizzazione dei lucernai in difformità"; ai sensi e per gli effetti dell'art.167 e dell'art. 181 del D.L.vo n. 42/2004 e s.m.i., subordinandone il mantenimento al pagamento dell'indennità pecuniaria;

VISTA la perizia prot. N° 3257 del 14.02.2020, con la quale la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo ha determinato, ai sensi della circolare assessoriale prot. N° 920 del 15.03.2005 il profitto conseguito con la realizzazione delle opere abusive ai sensi dell'art.3, II comma, del D.I. 26.09.1997, in applicazione del suddetto decreto interassessoriale n.6137/99, in € 1.288,45 in quanto riconducibili alla tipologia 1 della tabella allegata al suddetto decreto, trattandosi di opere eseguite in area di notevole interesse paesaggistico;

VISTA la perizia prot. N° 3257 del 14.02.2020, nella quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo ha valutato il danno arrecato in argomento all'ambiente tutelato in € **3.681,41** (risultanti dal calcolo del parametro danno € 3.164,95, addizionato alla misura fissa di € 516,46), trattandosi di opere eseguite in area di notevole interesse paesaggistico ;

CONSIDERATO che le opere sopracitate sono da considerarsi abusive, ai sensi dell'art. 7 della L. 47/1985, e dell' art. 146 del D.Lgs. n.° 42/2004 e s.m.i., perché realizzate senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo, ma che risultano sanabili dal punto di vista urbanistico;

RITENUTO, ai sensi dell'art.167 del D.Lgs. N° 42/2004, e s.m.i., e dell'art. 4 del D.I. 26.09.1997, di dovere ingiungere nei confronti del trasgressore il pagamento della maggiore somma tra il danno causato al paesaggio ed il profitto conseguito, e ciò anche nell'ipotesi in cui dalla predetta valutazione emerga che il parametro danno sia pari a zero;

RITENUTO opportuno comminare a carico del trasgressore il pagamento dell'indennità pecuniaria, anziché l'ordine di demolizione in quanto le opere abusivamente realizzate non arrecano grave pregiudizio all'ambiente vincolato;

D E C R E T A

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente, è **rettificato il D.D.S. N° 1897 del 23.04.2018**, con il quale è stata comminata la sanzione pecuniaria di **Euro 19.066,97**, ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n.157/2006, somma imputata sul cap. 1987 – Capo 14, Titolo 1, Categoria 5, Rubrica 2.

Art. 2) Per effetto della superiore rettifica, i Signori **XXXX** non sono tenuti al pagamento della predetta sanzione;

Art. 3) I Signori **XXXX** residenti, **XXXX** sono solidalmente tenuti a pagare, **ai sensi e per gli effetti dell'art.167 del D.Lgs. n. 42/2004, e s.m.i., la somma di Euro € 3.681,41** da imputarsi sul cap. 1987, Capo 14, Titolo 1, Categoria 5, Rubrica 2 codice SIOPE E.3.02.02.01.999, quale indennità per il profitto conseguito con la realizzazione delle sopracitate opere abusive in argomento, trattandosi di opere eseguite in area di notevole interesse paesaggistico.

La somma di cui all'art.1 dovrà essere versata, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di notificazione del presente decreto, mediante le seguenti modalità alternative:

- versamento diretto presso Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di UNICREDIT s.p.a.;
- versamento diretto tramite conto corrente postale n°302901, intestato a “UNICREDIT di Palermo

Ufficio di Cassa della Regione Siciliana”;

- bonifico bancario, utilizzando il codice IBAN IT89N076010460000000302901, indicando quale beneficiario “Ufficio di Cassa della Regione Siciliana – Unicredit spa Palermo – Cassiere PA” .

Nella causale del versamento dovrà essere indicato: “Capitolo 1987 – sanzioni pecuniarie irrogate, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42”.

A comprova dell'avvenuto pagamento della predetta indennità, la ditta suddetta dovrà trasmettere all'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Dipartimento Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Servizio Tutela e acquisizioni - Unità Operativa S3.2:

- originale o copia autenticata della quietanza (mod. 121 T) nel caso di pagamento presso il competente Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di UNICREDIT s.p.a.;
- originale o copia della ricevuta di versamento rilasciata dall'Ufficio Postale presso il quale si effettua il pagamento;
- ricevuta attestante la conferma dell'avvenuta esecuzione del bonifico bancario.

Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine prefissato, questo Assessorato procederà coattivamente alla riscossione della somma sopra indicata nei modi di legge.

Art. 4) L'accertamento di **Euro 19.066,97**, di cui al **D.D.S. N° 1897 del 23.04.2018**, assunto sul capitolo 1987, capo 14, dell'esercizio finanziario 2018 è **ridotto ad € 3.681,41**;

Art. 5) Col presente decreto è accertata la somma di € **3.681,41**, sul cap. 1987, Capo 14 dell'esercizio finanziario 2021;

Art. 6) Ai sensi dell'art. 33 del R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, e secondo i criteri e le modalità previste nella circolare n. 7/2013, consultabile nel sito web all'indirizzo: www.regione.sicilia.it/beniculturali, è consentito il pagamento rateizzato della sanzione pecuniaria, “**per importi pari o superiori ad Euro 2.400,00**”.

Art. 7) Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e successivamente sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza.

Art. 8) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni decorrenti dalla data di notifica del presente decreto.

Palermo
10-11-2020

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
F.to (dott.ssa Caterina Perino)